

REGOLAMENTO PER LA PARTECIPAZIONE ALLE INIZIATIVE PROMOZIONALI ORGANIZZATE DAL CENTRO ESTERO ALPI DEL MARE

ART. 1 – PREMESSA. Le iniziative sono organizzate dal Centro Estero Alpi del Mare in seguito per brevità denominato con l'acronimo CEAM, nel rispetto della politica globale di promozione del prodotto italiano all'estero indicata di anno in anno dal Ministero del Commercio estero ed in questo contesto, nell'osservanza delle decisioni programmatiche delle attività promozionali adottate annualmente dal proprio Consiglio di amministrazione. Le decisioni prese in tal senso dal CEAM sono quindi dirette a promuovere e tutelare all'estero ed in Italia, in via prioritaria, l'immagine e la qualità delle produzioni della Provincia di Cuneo, del Piemonte, e del territorio dell'unità geografica denominata "Le Alpi del Mare", l'interesse collettivo e la buona riuscita delle iniziative.

ART. 2 – PARTECIPAZIONE. Sono ammesse a partecipare le aziende della Provincia di Cuneo, del Piemonte e del territorio delle Alpi del Mare o comunque italiane, regolarmente registrate alle CCIAA delle province di appartenenza che rispondano direttamente dell'osservanza delle norme di partecipazione da parte dei propri incaricati e/o rappresentanti in loco. Sono altresì ammessi a partecipare organismi quali federazioni, associazioni, Enti pubblici e privati e consorzi. La richiesta di partecipazione da parte di tali organismi viene considerata come "domanda collettiva" di partecipazione, salvo accordi diversi che dovranno essere di volta in volta concordati con il CEAM in sede di ammissione alle manifestazioni. Anche per tali soggetti, nonché per le aziende ammesse loro tramite, valgono tutte le norme contenute nel presente regolamento unitamente a quelle contenute nelle circolari emanate dal CEAM per ogni specifica iniziativa. Il termine "azienda" indicato nel presente regolamento vale anche per gli organismi e/o soggetti di cui sopra che richiedono di partecipare alle iniziative in riferimento.

ART. 3 – DOMANDE DI AMMISSIONE ED ESCLUSIONI. Le adesioni alle iniziative potranno essere avanzate esclusivamente con l'inoltro al CEAM dei moduli previsti di "domanda di ammissione". Lo stampato fornito dal CEAM in allegato alle circolari proponenti le iniziative deve essere restituito entro i termini indicati per ogni specifica iniziativa. Sono prese in considerazione prioritariamente le domande di ammissione pervenute nei termini stabiliti, debitamente compilate e sottoscritte. Nel caso in cui le richieste di partecipazione pervenute nei termini stabiliti e le relative aree espositive superino il contingente che il CEAM ha avuto in assegnazione dagli Enti fieristici o dagli Enti organizzatori, le ammissioni delle aziende alle iniziative verranno classificate secondo l'ordine cronologico del protocollo di arrivo al CEAM delle domande di ammissione. Per quanto riguarda la data e l'ora di presentazione delle domande di ammissione farà fede il protocollo di arrivo del CEAM supportato dai rapporti di ricevimento del telefax o della posta elettronica. Le domande dovranno essere sottoscritte dal legale rappresentante delle aziende con l'apposizione del timbro recante la denominazione sociale. Il CEAM si riserva la facoltà di accettare le domande di ammissione e di accogliere, in tutto od in parte, le richieste di aree espositive od altro in esse contenute, senza privilegio alcuno per i partecipanti ad edizioni precedenti. Sono escluse le aziende che non sono in regola con i pagamenti dovuti al CEAM – non si sono attenute a disposizioni impartite in precedenti occasioni o hanno avuto un comportamento tale da recare pregiudizio al buon nome del CEAM od all'immagine della Provincia di Cuneo, del Piemonte, del territorio delle Alpi del Mare o comunque dell'Italia – non hanno dimostrato adeguata serietà commerciale causando lamentele o proteste giustificate da parte di operatori economici locali – non hanno osservato norme e regolamenti imposti dai singoli Enti fieristici e/o Enti organizzatori delle manifestazioni, o leggi del Paese ospitante – hanno utilizzato abusivamente marchi di altre aziende – subaffittato in tutto od in parte la propria area espositiva o comunque accolto gratuitamente nella propria area espositiva, senza prevista autorizzazione del CEAM, una azienda co-espositrice.

In ogni caso, gli eventuali mancati accoglimenti delle domande di ammissione saranno comunicati alle aziende interessate con l'indicazione dei relativi motivi.

ART. 4 – QUOTA DI PARTECIPAZIONE. Le quote di partecipazione hanno natura di concorso al complesso delle spese da sostenere per la realizzazione delle iniziative e non sono quindi riferibili a singole prestazioni. L'entità delle quote viene differenziata in base alla territorialità delle aziende a seconda che esse abbiano sede o unità locale in Provincia di Cuneo oppure al di fuori della Provincia di Cuneo. Le quote delle aziende con sede in Provincia di Cuneo vengono ammortizzate dal contributo stabilito per ogni iniziativa dal Consiglio di amministrazione del CEAM e comprendono i servizi elencati nelle singole circolari proponenti le iniziative. Le quote delle aziende con sede al di fuori della Provincia di Cuneo sono rapportate ai costi effettivi di organizzazione delle iniziative che il CEAM dovrà sostenere per l'occasione. Le quote verranno indicate nelle previste circolari relative alle specifiche iniziative, definite a "forfait" oppure parametrizzate a mq. di stand allestito ed arredato oppure al numero di moduli allestiti ed arredati. Le quote non sono comprensive dell'IVA. Le quote di partecipazione potranno, per cause sopravvenute, essere soggette ad aumenti. Con la firma della domanda di ammissione le aziende si impegnano a sostenere tale eventuale maggiore onere sempre che esso sia contenuto entro un massimo del 20%. Le prestazioni comprese nella quota di partecipazione sono indicate nella circolare relativa alla specifica iniziativa.

ART. 5 – AMMISSIONE ED ASSEGNAZIONE AREA ESPOSITIVA. L'ammissione all'iniziativa è data dal CEAM alle aziende interessate a mezzo di comunicazione scritta. L'assegnazione delle aree e degli stand viene decisa dal CEAM tenuto conto delle disponibilità standistiche, della cronologia di arrivo delle domande di ammissione nel doveroso rispetto della prelazione riservata alle aziende con sede nel territorio della Provincia di Cuneo, delle esigenze organizzative, funzionali, tecnico-progettuali e dell'ottimale impostazione complessiva dell'iniziativa. A causa delle caratteristiche dell'area o della ripartizione degli spazi il CEAM può essere costretto ad assegnare una superficie non esattamente corrispondente per dimensione ed ubicazione a quella proposta e/o richiesta. Il CEAM si riserva la possibilità di modificare, ridurre e cambiare in qualsiasi momento l'ubicazione e/o le dimensioni dell'area assegnata, qualora esigenze e/o circostanze lo richiedessero, senza diritto alcuno da parte degli espositori ad indennità o risarcimenti. Nel caso di assegnazioni di aree allestite ed arredate con quota di partecipazione a "forfait" e/o "a stand" che differiscano dalla metratura di base minima per effetto di riduzioni, di almeno il 20% rispetto a quanto stabilito nelle rispettive circolari di proposta delle iniziative, spetterà alle aziende interessate un rimborso proporzionale alla quota di partecipazione. Non è permesso subaffittare o cedere a terzi la totalità o parte della superficie espositiva assegnata; non è permesso ospitare nello stand assegnato altre aziende od esporre le produzioni senza preventiva autorizzazione scritta del CEAM.

ART. 6 – PAGAMENTI E RIMBORSI. Con la sottoscrizione delle domande di ammissione le aziende si impegnano a versare l'ammontare dovuto delle quote di partecipazione stabilite. Per talune iniziative può essere richiesto dal CEAM un anticipo sull'importo totale. Trascorsi 15 giorni dalla data di comunicazione dell'ammissione all'iniziativa tramite telefax o posta elettronica e della relativa assegnazione standistica il CEAM provvederà all'emissione della fattura per l'importo da corrispondere. In tale fattura sono riportate la somma dovuta, le modalità ed i termini di pagamento. In caso di annullamento dell'iniziativa per cause di forza maggiore o comunque indipendenti dalla volontà del CEAM, lo stesso provvederà, entro 120 giorni, dalla data di comunicazione, al solo rimborso di quanto versato dall'azienda.

Qualora l'azienda non abbia provveduto nei termini previsti al pagamento della quota dovuta decade da ogni diritto di partecipazione all'iniziativa e pertanto non potrà prendere possesso dello stand inizialmente assegnato, fermo restando l'obbligo di corrispondere al CEAM le penalità amministrative e finanziarie previste nel successivo art. 9.

ART. 7 – DOTAZIONE E SISTEMAZIONE AREA-STAND. L'area e/o lo stand, se predisposto dal CEAM, viene fornito secondo quanto indicato nelle circolari della specifica iniziativa. Forniture particolari non concesse nelle dotazioni di base potranno eventualmente essere fornite solo se richieste con congruo anticipo e con addebito a parte. Eventuali richieste di variazioni e modifiche standistiche od integrazioni dello arredo di base previsto potranno essere soddisfatte nel limite delle possibilità a condizione che siano comunicate con congruo anticipo ed eventualmente addebitate a parte a seconda dell'entità e della consistenza. A conclusione dell'iniziativa gli espositori dovranno riconsegnare gli stand, le attrezzature e gli arredi assegnati nelle stesse condizioni in cui sono stati consegnati. Sono a carico degli espositori gli eventuali danni causati dagli stessi. La scritta richiesta dall'azienda partecipante per l'insegna dello stand potrà essere sintetizzata e/o modificata dal CEAM qualora fosse necessario per esigenze di spazio ovvero per garantire una uniformità di presentazione della grafica. L'esposizione di eventuali manifesti, cartelli od altro materiale pubblicitario o promozionale può essere limitata, ovvero sottoposta ad autorizzazione del CEAM in presenza di esigenze di decoro, di immagine e di rispetto delle leggi e dell'etica vigente nel Paese ospitante.

ART. 8 – SISTEMAZIONE E PRESENTAZIONE DEL CAMPIONARIO. L'espositore si impegna ad essere presente nel proprio stand per la verifica del campionario e la sistemazione dello stesso entro il termine indicato per la specifica iniziativa. L'espositore si impegna altresì prima della chiusura della manifestazione a non abbandonare lo stand ed a non iniziare le operazioni di smantellamento del campionario delle produzioni esposte. Il mancato rispetto di tale disposizione, recando un danno all'immagine della manifestazione, può comportare l'esclusione dell'azienda a partecipare in futuro ad iniziative promosse dal CEAM. Il CEAM si riserva la facoltà di far ritirare dall'esposizione prodotti, oggetti ed arredi che non siano in linea con l'immagine della manifestazione, con i fini istituzionali dell'attività del CEAM stesso, con il tema dell'iniziativa, con i regolamenti della fiera o le leggi del Paese in cui ha luogo l'iniziativa stessa. E' in ogni caso vietato esporre produzioni di origine straniera e/o distribuire materiale pubblicitario relativo a tali produzioni. Il CEAM non è responsabile per eventuali furti di prodotti ed attrezzature esposti dalle aziende e/o depositati nel magazzino dello stand.

ART. 9 – RINUNCE. L'azienda che per qualsivoglia motivo e/o causa non fosse in grado di partecipare all'iniziativa deve inoltrare immediatamente una comunicazione scritta al CEAM a mezzo fax o posta elettronica. Se la rinuncia viene notificata entro 15 giorni dalla data in cui è stata inoltrata dall'azienda al CEAM la domanda di ammissione, nulla è dovuto dalla stessa. Trascorso tale termine, l'azienda è tenuta al pagamento dell'intero ammontare dovuto, costituito dalla quota di partecipazione maggiorata dei costi impegnati e/o sopportati dal CEAM per la realizzazione dell'iniziativa. Qualora lo spazio espositivo inizialmente richiesto dall'azienda rinunciataria venga riassegnato in tempo utile ad altra azienda classificata in lista di attesa, nulla sarà dovuto al CEAM dall'azienda rinunciataria.

ART. 10 RECLAMI. Eventuali vizi nell'adempimento degli obblighi assunti dal CEAM dovranno essere immediatamente contestati dall'azienda ammessa all'iniziativa con circostanziato reclamo scritto al CEAM onde consentire l'accertamento, la rimozione e la eventuale azione di regresso nei confronti di terzi responsabili. Il CEAM potrà rispondere degli eventuali danni materiali derivanti dai vizi accertati entro il limite massimo della quota di partecipazione corrisposta dall'azienda per la specifica iniziativa. In particolare, relativamente ai vizi negli allestimenti ed arredi dell'area-stand, l'azienda dovrà, al momento della consegna che avviene nel giorno antecedente l'inaugurazione, avanzare circostanziato reclamo scritto al funzionario del CEAM presente in loco (il suddetto termine assume valore essenziale anche ai fini del primo comma dell'art. 1578 C.C., ed il mancato reclamo scritto entro il termine sopra indicato comporta l'accettazione senza riserve dell'area-stand e delle relative attrezzature ed arredi). L'eventuale risarcimento derivante dai vizi sopra citati sarà comunque commisurato con riferimento solo al costo dei lavori e delle forniture difformi, omessi o non completati.

ART. 11 – AZIONI DI COMUNICAZIONE E PUBBLICITA'. Il CEAM pur assicurando la massima attenzione e cura non risponde di errori ed omissioni eventualmente occorsi nelle diverse azioni di comunicazione-pubblicità realizzate per le specifiche iniziative (brochures, catalogo ufficiale Fiera, catalogo collettiva italiana, inserzioni stampa, audiovisivi, web site, ecc).

ART. 12 – TRASPORTI E FORMALITA' DOGANALI. Nell'intento di devolvere alle aziende servizi collaterali fondamentali sempre più qualificati afferenti alle partecipazioni fieristiche od alle iniziative in generale programmate, il CEAM potrà assumersi, purché previsto dalle circolari emesse per le stesse, l'incarico e l'onere delle spedizioni delle campionature a destino nello stand di appartenenza in via definitiva, delle relative operazioni doganali e dell'emissione della documentazione occorrente per lo sdoganamento e/o l'appuramento di tasse ed accise previste nel Paese di destino per i campionari delle produzioni. Per tali servizi il CEAM non si assume comunque alcuna responsabilità tecnica ed economica derivante da rottura, scondizionamenti, perdite (parziali o totali) e mancata consegna allo stand delle campionature in questione.

ART. 13 – ASSICURAZIONE. La quota di partecipazione salvo diversa indicazione non comprende alcuna assicurazione di cose e/o persone.

ART. 14 – ORGANIZZAZIONE VIAGGI E SOGGIORNI COLLETTIVI. Nell'intento di devolvere alle aziende servizi sempre più qualificati e completi, il CEAM proporrà alle stesse l'organizzazione di viaggi e/o soggiorni collettivi relativi alle iniziative programmate con evidenziazione dei relativi costi, con l'avvertenza che nessuna responsabilità in merito potrà essere addebitata al CEAM per disservizi che si dovessero verificare dall'operatività delle agenzie, tour operator, alberghi e compagnie aeree convenzionati.

ART. 15 – PERSONALE ED ADDETTI ALLO STAND. Il CEAM offre alle aziende un servizio di ricerca di personale per lo stand (interpreti, hostess, ecc). Pur assicurando la massima attenzione nella scelta di tale personale, nessun addebito potrà essere mosso al CEAM per l'insorgere di eventuali controversie con tale personale.

ART. 16 – RISOLUZIONE CONTROVERSIE. Qualsiasi controversia concernente il presente regolamento o collegata allo stesso – comprese quelle relative alla sua interpretazione, validità, esecuzione e risoluzione – sarà sottoposta ad arbitrato rituale, rapido o tradizionale a seconda del valore, secondo le previsioni del Regolamento della Camera Arbitrale del Piemonte qui richiamato integralmente.

In caso di arbitrato rapido, l'arbitro unico deciderà in via rituale, secondo equità e senza formalità di procedura.

La parte attrice ha facoltà di escludere la competenza arbitrale proponendo domanda davanti al Giudice competente. La parte convenuta nel giudizio arbitrale ha facoltà, a sua volta, di escludere la competenza arbitrale. A questo fine, entro 30 giorni dalla notifica della domanda di arbitrato deve notificare la sua determinazione all'altra parte, la quale, ove intenda proseguire giudizio deve proporre domanda al Giudice competente.